CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 17 (Convenzione)

Potranno essere ammessi fra gli Istituti fondatori, con parita' di doveri e di diritti, salva sempre l'approvazione governativa da ottenersi mediante R. decreto ai sensi della citata legge 23 dicembre 1886 quegli altri Istituti od Enti morali che accederanno alla presente convenzione.

Il Consiglio superiore decidera' sulla loro domanda e sulle modalita' per la loro cooperazione.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1888, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-17/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it